

Decreto n. 40/2024

Oggetto: Avvio della procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legge 16 maggio 1994, numero 293, che disciplina la "*Proroga degli Organi Amministrativi*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, numero 444;
- CONSIDERATO** che, in particolare, l'articolo 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, numero 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, numero 444, come richiamato nel precedente capoverso, prevede che:
- gli "*...organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza del loro mandato sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo...*";
 - nel "*...periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità...*";
 - gli "*...atti che non rientrano fra quelli indicati in precedenza, adottati nel periodo di proroga, sono nulli...*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" ("*INAF*") e contiene alcune "*Norme relative allo Osservatorio Vesuviano*";
- CONSIDERATO** che, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede a Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli Osservatori Astronomici e Astrofisici...*";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "*Testo Unico delle disposizioni legislative e*

regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e, in particolare, gli articoli 19, 40, comma 1, 46, 47, 48, 71, 75 e 76;

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16, 17, 19, 24 e 27;
- VISTA** la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*, e, in particolare, l'articolo 27;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il *"Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il *"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"*, come modificato e integrato dallo *"Allegato 2"* del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina, tra l'altro, la *"Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il *"Codice della Amministrazione Digitale"*;
- VISTO** il Decreto Decreto-Legge 4 luglio 2006, numero 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, numero 248, ed, in particolare, l'articolo 33, comma 3;
- VISTA** la Legge 3 agosto 2007, numero 123, con la quale sono state adottate alcune *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"* ed è stata conferita la *"Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*, e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della *"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"*, e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, emanato in *"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTA** la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che:

- disciplina la *"Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- contiene alcune *"Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti"*;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, che contiene le disposizioni di *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la *"Legge di Contabilità e Finanza Pubblica"* del 31 dicembre 2009, numero 196;

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega *"...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica..."*;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il *"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"*;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che:

- contiene alcune *"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"*;
- disciplina, in particolare, la *"...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo..."*;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, numero 5, che contiene alcune *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, numero 35;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità"*

nella Pubblica Amministrazione", e, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;

CONSIDERATO

che, nel rispetto dei "*principi*" e dei "*criteri direttivi*" definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "*Disposizioni*" che hanno "*riordinato*" in un unico "*corpo normativo*" la "*Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

CONSIDERATO

altresì, che, nei due anni successivi, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, come richiamato nel precedente capoverso, è stato modificato e integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro normativo di riferimento della materia:

- articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune "*Disposizioni urgenti per il rilancio della economia*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
- articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;
- articoli 6, 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
- articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;

VISTO

altresì, l'articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, che ha modificato e integrato l'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, stabilendo, tra l'altro, che:

- è "*...fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallo "Istituto Nazionale di Statistica" ("ISTAT"), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la "Commissione Nazionale per le Società e la Borsa" ("CONSOB"), di attribuire incarichi di studio*

e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza...";

- *alle predette "...amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al precedente periodo e degli enti e delle società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, numero 125...";*
- *gli "...incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito...";*
- *per "...i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione...";*

VISTA

la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 4 dicembre 2014, numero 6, che:

- *contiene indicazioni finalizzate a garantire la corretta "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90";*
- *chiarisce, tra l'altro, che "...tutte le ipotesi di incarico o di collaborazione non rientranti nelle categorie indicate dalle predette disposizioni normative sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame...";*

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare:

- *l'articolo 1, che disciplina la "Carta della cittadinanza digitale";*
- *l'articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";*
- *l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";*
- *l'articolo 16, che definisce "Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione";*
- *l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*

VISTA

la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 10 novembre 2015, numero 4, di integrazione della Circolare 4 dicembre 2014, numero 6, che:

- *contiene ulteriori indicazioni finalizzate a garantire la corretta "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90,*

e dall'articolo 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

- *integra, a tal fine, la "Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 4 dicembre 2014, numero 6";*
- *chiarisce, tra l'altro, che "...gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o della carica...";*

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, con il quale sono state apportate alcune *"Modifiche e integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"*, e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 11;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune *"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state apportate alcune *"Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il *"Regolamento del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, e abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE"*, denominato anche *"Regolamento Generale sulla*

Protezione dei Dati ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal 25 maggio 2018;

- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, e abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE"*, denominato anche *"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"* ("RGPD");
- VISTA** la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo *"Statuto"* dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*;
- VISTO** lo Statuto dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*, definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul *"Sito Web Istituzionale"* in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;
- VISTI** in particolare, gli articoli 6, comma 2, lettera c), 15, 16 e 28 dello Statuto;
- CONSIDERATO** che l'articolo 15, comma 3 del predetto Statuto prevede che *"alla Direzione Scientifica è preposto un Direttore Scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente, previa attivazione di una procedura di selezione con la pubblicazione di apposito avviso, che deve prevedere, tra l'altro, un congruo termine di scadenza per la presentazione delle domande"*;
- CONSIDERATO** che l'articolo 16 dello Statuto, nei suoi commi 1 e 2, recita che:
- *"il Direttore Scientifico è scelto tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale del settore di attività dell'INAF"*;
 - *l'incarico di "...Direttore Scientifico può avere durata massima di quattro anni, coincide con l'incarico del Presidente e può essere rinnovato una sola volta..."*;
 - *in caso di "...cessazione o scadenza del mandato del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque entro novanta giorni dall'insediamento..."* del predetto Organo di Governo;

VISTO

il "*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021, in particolare l'articolo 18;

CONSIDERATO

che l'articolo 18 del predetto Regolamento dispone:

- con riguardo alla procedura di selezione, di cui al comma 3, che:
 - *"Qualora non si proceda al rinnovo dell'incarico al Direttore Scientifico uscente ovvero, nel caso di svolgimento del secondo mandato consecutivo, il predetto incarico non sia più rinnovabile, il Presidente attiva la procedura di selezione per la nomina del nuovo Direttore Scientifico entro trenta giorni dal suo insediamento, mediante avviso pubblicato sul Sito Web Istituzionale, che deve contenere tutte le indicazioni relative ai requisiti richiesti e prevedere un termine di scadenza per la presentazione delle candidature non inferiore a venti giorni"*;
 - *" Al termine della procedura di selezione, il Presidente, nell'ambito della rosa dei nominativi individuati dalla Commissione Esaminatrice secondo le modalità definite dal comma 6) del presente articolo, sceglie quello del candidato al quale intende conferire l'incarico di Direttore Scientifico e formula, a tal fine, una proposta motivata al Consiglio di Amministrazione"*;
 - *"Il Direttore Scientifico uscente rimane in carica fino alla nomina del suo successore e, comunque, per un periodo massimo di novanta giorni, durante il quale può adottare solo atti urgenti e indifferibili, laddove ricorrano condizioni e presupposti previsti dalla legge, e atti di ordinaria amministrazione"*;
- con riguardo ai criteri di selezione, di cui al comma 4, che:
 - *"La selezione viene effettuata mediante una preventiva valutazione dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio, da una Commissione Esaminatrice, costituita da almeno tre membri e nominata dal Presidente con proprio Decreto"* ;
 - *"I componenti della Commissione Esaminatrice devono essere nominati, fatta salva motivata impossibilità, nel rispetto delle norme che disciplinano la parità di genere"* ;
 - *"La Commissione Esaminatrice si deve insediare entro venti giorni dalla sua nomina e concludere la procedura di selezione entro un mese dal suo insediamento"* ;
- con riguardo ai compiti della Commissione Esaminatrice, di cui al comma 6, che:
 - *"La Commissione Esaminatrice, contestualmente alla conclusione della procedura di selezione, deve redigere ed inviare al Presidente una relazione che, riassumendo gli esiti della valutazione, identifichi, motivando la scelta, una rosa di candidati idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Scientifico"*;

- VISTO** il "*Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e modificato dal medesimo organo con Delibera del 2 luglio 2009, numero 46;
- VISTO** il "*Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, successivamente modificato con Delibera del medesimo Organo del 25 febbraio 2021, numero 8, ed entrato in vigore il 9 luglio 2021, ed in particolare l'articolo 28;
- VISTA** la Delibera del 23 novembre 2011, numero 28, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha determinato il "*Compensò*" da corrispondere al "*Direttore Scientifico*", tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 24 e dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e dal CCNL di comparto;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 aprile 2024, numero 593, registrato nel protocollo generale in data 5 aprile 2024 con il numero progressivo 3931, con il quale il Professore Roberto Ragazzoni è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 4 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio;
- ATTESA** la necessità, alla luce delle citate disposizioni, di provvedere all'avvio della procedura di selezione del Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica,

DECRETA

Articolo 1. Oggetto della selezione

1. Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è indetta una procedura di selezione tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio, finalizzata alla individuazione di una ristretta rosa di candidature tra cui scegliere il candidato per la copertura dell'incarico di Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

2. Al termine della procedura di selezione, il Presidente, nell'ambito della rosa di nominativi individuati dalla Commissione Esaminatrice secondo le modalità definite dall'art. 18 comma 6, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, sceglie il candidato al quale intende conferire l'incarico di Direttore Scientifico e formula, a tal fine, una proposta motivata al Consiglio di Amministrazione.

3. La presente selezione non è assimilabile a procedura concorsuale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Articolo 2. Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. I candidati dovranno essere in possesso di adeguate competenze disciplinari e di significative esperienze gestionali e manageriali, maturate in contesti coerenti con l'oggetto della presente selezione, ai sensi dell'art.16 comma 1) dello Statuto dell'INAF che prevede che il Direttore Scientifico sia scelto tra persone "*(...) di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale del settore di attività dell'INAF*".

2. E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.

3. E' richiesto il possesso di significativa esperienza manageriale per il coordinamento ed il controllo dei progetti e/o delle attività di ricerca dell'INAF.

4. I requisiti posseduti dai candidati dovranno essere coerenti con quanto previsto dall'art.16, comma 3, dello Statuto dell'INAF in tema di ruolo, attribuzioni e compiti del Direttore Scientifico, di seguito riportato:

Il Direttore Scientifico:

- a) predispone, d'intesa con il Direttore Generale, in conformità alle direttive del Presidente e sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Scientifico e dal Collegio dei Direttori di Struttura, il piano triennale di attività, comprensivo del piano di fabbisogno del personale e i suoi aggiornamenti, da sottoporre al Presidente;*
- b) a seguito degli atti di indirizzo formulati dal Consiglio di Amministrazione predispone il piano annuale delle risorse economiche e strumentali articolato in macro-attività e grandi progetti e i suoi eventuali aggiornamenti e li sottopone al Consiglio di Amministrazione per approvazione;*
- c) coordina e controlla, nell'ambito delle sue competenze, le strutture di ricerca periferiche e ne promuove le attività; dirige, coordina e controlla le unità scientifiche centrali e le unità Tematico-Gestionali;*
- d) conferisce gli incarichi al personale responsabile degli uffici e delle unità scientifiche;*
- e) presiede e convoca il Collegio dei Direttori di Struttura in relazione ai principali programmi e attività di ricerca dell'ente;*
- f) affida alle articolazioni della Direzione Scientifica e alle strutture, nell'ambito del piano triennale di attività o di specifici programmi di ricerca, il coordinamento e la realizzazione dei progetti scientifici, tenendo conto delle priorità deliberate dal Consiglio di Amministrazione;*
- g) coordina, in conformità alle direttive politiche del Presidente le collaborazioni nazionali ed internazionali, relative alle proprie competenze;*
- h) assicura, d'intesa con il Direttore Generale, in coordinamento con il Collegio dei Direttori delle Strutture, la valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e storico-strumentale dell'INAF;*
- i) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;*
- j) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, degli atti e dei provvedimenti del Presidente di pertinenza della Direzione Scientifica.*

5. Non possono partecipare alla selezione:

- coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- i lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza;
- coloro che abbiano riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell'art.3 del D. lgs. n.39/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3. Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente Decreto e dovrà essere sottoscritta in forma autografa dal candidato, ovvero con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata. Ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.

2. La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti) giorni, pena l'esclusione dalla selezione, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Sito Web Istituzionale dell'INAF www.inaf.it e sul Portale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it>. Qualora il termine su indicato cada in giorno festivo, esso si intende prorogato, di diritto, al primo giorno seguente non festivo.

3. La domanda dovrà essere trasmessa, mediante inoltro in formato PDF non modificabile, a mezzo PEC all'indirizzo inafsedecentrale@pcert.postecert.it specificando, nell'oggetto dell'invio "*Selezione pubblica DS INAF*". La domanda dovrà essere inviata, inderogabilmente, **entro e non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2024**. La data e l'ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico. E' esclusa qualsiasi diversa forma di inoltro e di presentazione delle domande.

4. L'INAF non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle domande causata da disfunzioni del sistema di posta elettronica certificata dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:

- a. il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;
- b. la residenza ed esatto indirizzo ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale si richiede che venga trasmessa ogni comunicazione, corredato del recapito

- telefonico e da eventuale ulteriore indirizzo e-mail, con l'impegno di dare tempestiva notizia di ogni variazione intervenuta;
- c. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare sia lo Stato di nascita sia di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana ovvero di essere familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero di essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - d. di godere dei diritti civili e politici;
 - e. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero precisando, in caso contrario, quali condanne penali abbia riportato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione deve essere resa comunque, anche se negativa;
 - f. di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell'art.3 del D. lgs. N.39/2013 e successive modifiche e integrazioni;
 - g. di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza;
 - h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 - i. di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. La dichiarazione deve essere resa comunque, anche se negativa;
 - j. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art.2 del presente Decreto per la partecipazione alla selezione;
 - k. di rilasciare, ai soli fini della presente procedura di selezione, la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

6. Alla domanda il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione:

- a. il *curriculum vitae et studiorum*, in formato standardizzato Europass, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto. Le dichiarazioni rese nel *curriculum vitae et studiorum* avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- b. una relazione di accompagnamento recante le esperienze che il candidato ritenga particolarmente significative, unitamente ad ogni indicazione utile alla valutazione, anche con riferimento alla/e Struttura/e ove ha operato e ai risultati, anche individuali, ottenuti nel tempo;
- c. copia di un proprio documento d'identità in corso di validità.

7. Resta esclusa la possibilità di procedere all'integrazione della domanda o dell'eventuale documentazione da allegare alla stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l'inoltro delle domande.

8. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali alla selezione nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D. lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4. Esclusioni

1. Costituiscono motivo d'esclusione d'ufficio dalla presente selezione:

- a. l'esclusione dall'elettorato politico attivo;
- b. essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- c. essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- d. essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- e. aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- f. essere stati dichiarati temporaneamente inabilitati o interdetti,
- g. essere lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza;
- h. avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell'art.3 del D. lgs. N.39/2013 e successive modifiche e integrazioni.
- i. avere svolto nell'anno precedente dalla data di scadenza dei termini di partecipazione alla presente procedura, incarichi o aver ricoperto cariche in enti di diritto privato finanziati dall'INAF ovvero aver svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate finanziate o comunque retribuite dal INAF, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- j. l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art.3, comma 2, del presente bando;
- k. l'inoltro della domanda in forme diverse da quelle previste dall'art.3, comma 3, del presente bando;
- l. la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa ovvero con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.

2. L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento del Presidente su proposta motivata del Responsabile del Procedimento.

3. L'esclusione può essere disposta in qualsiasi momento della procedura di selezione. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'adozione del provvedimento di esclusione comporta l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa.

Articolo 5. Commissione esaminatrice e svolgimento della selezione

1. La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è nominata con

Decreto del Presidente e deve essere costituita da almeno tre membri. I componenti della Commissione Esaminatrice devono essere nominati, fatta salva motivata impossibilità, nel rispetto delle norme che disciplinano la parità di genere.

2. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice sarà pubblicato sul Sito Web Istituzionale dell'INAF www.inaf.it.

3. La Commissione, alla prima riunione, prende visione dell'elenco nominativo dei candidati al fine di verificare l'assenza di eventuali cause di incompatibilità con i partecipanti alla selezione, dai quali potrebbe derivare l'obbligo di astensione ai sensi della vigente normativa.

4. I candidati, che la Commissione esaminatrice riterrà di sottoporre all'eventuale colloquio, saranno convocati a sostenerlo a mezzo di posta elettronica certificata.

5. Il giudizio di merito espresso dalla Commissione nella formulazione della ristretta rosa di candidati è insindacabile.

Articolo 6. Formazione della rosa ristretta di candidature e nomina del Direttore Scientifico

1. La Commissione si deve insediare entro venti giorni dalla sua nomina e concludere la procedura di selezione entro un mese dal suo insediamento, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

2. La Commissione dovrà redigere ed inviare al Presidente una relazione che, riassumendo gli esiti della procedura di valutazione, identifichi, motivando la scelta, una rosa di candidati idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Scientifico.

3. La nomina del Direttore Scientifico sarà disposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente.

4. L'incarico del Direttore Scientifico può avere durata massima di 4 anni e coincide con l'incarico del Presidente e ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto, può essere rinnovato una sola volta. In caso di cessazione o scadenza del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque entro 90 giorni dall'insediamento.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore Scientifico è regolato con contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

Articolo 7. Inconferibilità ed incompatibilità

1. All'atto della nomina il Direttore Scientifico dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che contiene le *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*. La predetta dichiarazione è resa al Presidente dell'INAF.

2. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce, tra le altre, causa di inconferibilità dell'incarico di Direttore Scientifico l'aver svolto, nell'anno precedente dalla data di scadenza dei termini di partecipazione alla presente procedura, incarichi o aver ricoperto cariche in Enti di diritto privato finanziati dall'INAF ovvero l'aver svolto in proprio attività professionali, se tali attività sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall' INAF.

3. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento del Personale dell'INAF, ferme restando le specifiche incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia, l'incarico di Direttore Scientifico è incompatibile con la carica di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, di componente del Consiglio Scientifico, del Collegio dei Revisori, del Comitato per la valutazione delle attività di ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della ricerca, nonché con incarichi politici elettivi. Il Direttore Scientifico, inoltre, non può essere amministratore o dipendente di imprese o società che partecipano a programmi o progetti nei quali l'INAF è presente con ruolo prevalente.

4. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 28 del Regolamento del Personale dell'INAF, entro venti giorni dalla data di efficacia della nomina, il Direttore Scientifico dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in situazioni di incompatibilità. La dichiarazione è resa al Presidente dell'INAF.

5. Il Presidente dell'INAF, ove risulti la sussistenza di situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato:

- a) stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale l'interessato può esercitare l'opzione;
- b) trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione in ordine alla decadenza dall'incarico.

Articolo 8. Veridicità delle Dichiarazioni

1. L'INAF si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli generalizzati o a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate dai candidati nelle domande e nel curriculum. Pertanto, tutte le notizie e le informazioni riportate nella domanda e nel curriculum dovranno contenere le indicazioni necessarie per poter effettuare i suddetti controlli. Le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Articolo 9. Pubblicità

Il presente bando di selezione è pubblicato, integralmente, sul sito web istituzionale dell'Ente, www.inaf.it. Della pubblicazione viene dato avviso sul Portale del reclutamento, raggiungibile al seguente link: <https://www.inpa.gov.it>.

Articolo 10. Trattamento e tutela dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o, comunque, a tal fine acquisiti, è finalizzato unicamente

all'espletamento della selezione e avverrà presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede legale in Roma, viale del Parco Mellini, 84 – 00136, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2.L'autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione alla selezione.

3.Al candidato spettano i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'INAF.

Articolo 11. Responsabile del Procedimento

1.Il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso è individuato nella dott.ssa Serena Sarra, Funzionario di Amministrazione di Quarto Livello Professionale, in servizio presso l'Amministrazione Centrale dell'INAF, e-mail: serena.sarra@inaf.it .

Articolo 12. Norme finali

1. Il presente bando costituisce *lex specialis*, pertanto, l'invio della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, da parte del candidato, costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

2, Per quanto non espressamente contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

3.L'Istituto Nazionale di Astrofisica si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura in oggetto oppure di differirla nel tempo, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa. In particolare, l'esito della presente procedura selettiva ed il conseguente affidamento dell'incarico di Direttore Scientifico é subordinato all'emissione del provvedimento di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), dello Statuto dell'INAF.

Roma, 9 settembre 2024

Il Presidente
Prof. Roberto RAGAZZONI
(Firmato digitalmente)